

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO BANCA POPOLARE ETICA 20/12/2011 – 2016 TASSO VARIABILE IT000477786/5

Il presente prestito rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art.3 4 ter del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.11971 e successive modifiche e quindi non si applicano le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico della Finanza in materia di offerta al pubblico.

### **Art. 1 - Importo e taglio dei titoli**

Il Prestito Obbligazionario Banca Popolare Etica Subordinato 20/12/2011- 2016 tasso variabile, il cui importo ammonta a Euro 2.450.000, è costituito da n. 2450 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuno non frazionabile, munite di n. 10 cedole di interesse semestrale.

### **Art 2 – Data e prezzo di emissione**

La data di emissione del prestito è il 20/12/2011. Il prezzo di offerta delle obbligazioni è il 100% del valore nominale.

### **Art. 3 – Commissioni e oneri**

Non sono previste commissioni, spese ed altri oneri a carico dei sottoscrittori.

### **Art. 4 – Durata e rimborso**

Le obbligazioni hanno scadenza 20/12/2016. Saranno integralmente rimborsate alla pari in una unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, alla data di scadenza. Qualora la data di scadenza cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

### **Art. 5 – Interessi e godimento**

La data di godimento delle obbligazioni è il 20/12/2011.

Le obbligazioni sono munite di dieci cedole semestrali le quali fruttano un interesse variabile pagabile il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno a partire dal 20/06/2012 fino al 20/12/2016. Il tasso di interesse semestrale lordo della prima cedola è pari all' 1,136% (netto 0,914%), il tasso delle cedole successive è pari alla media mensile euribor 6 mesi con riferimento al mese precedente l'inizio di maturazione delle cedole stesse aumentato di uno spread dello 0,50% su base annua.

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale (30/360). Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

### **Art. 6 - Periodo di collocamento**

Le prenotazioni si accetteranno presso gli sportelli della Banca Popolare Etica e presso gli uffici dei Promotori Finanziari della Banca Popolare Etica dal 15/11/2011 al 13/12/2011, salvo chiusura anticipata che potrà avvenire anche senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo dei titoli previsti per la presente emissione. Tenuto conto dei possibili recessi disciplinati nel successivo art. 14, qualora il prestito non sia integralmente sottoscritto alla data del 20/12/2011, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. La prenotazione/sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

### **Art. 7 – Regime di circolazione**

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa (via Mantenga, 6 – 20154 Milano) in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 213/98 e del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008.

### **Art. 8 – Garanzie**

Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi né dal Fondo di Garanzia degli obbligazionisti. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della banca emittente, tenuto conto dei gradi di subordinazione riferibile ai titoli (Lower Tier II), vedi successivo art. 9.

### **Art. 9 – Clausole di subordinazione**

Le obbligazioni "Prestito Subordinato Banca Popolare Etica 20/12/2011 – 2016 tasso variabile IT 000477786/5" costituiscono passività subordinate dell'emittente, così come definite nella circolare della

Banca d'Italia 263/06 "Titolo I, capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 5.2 e successivi aggiornamenti, in quanto in caso di liquidazione dell'emittente, le obbligazioni verranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato rispetto a quello delle presenti obbligazioni.

In particolare le obbligazioni costituiscono strumenti finanziari subordinati del tipo così detto Lower Tier II. I Lower Tier II sono passività subordinate delle banche che, nel rispetto di determinate condizioni previste dalle Nuove disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche emesse dalla Banca d'Italia, concorrono alla formazione del patrimonio supplementare delle banche stesse.

Per tutta la durata del prestito e nell'ipotesi di liquidazione dell'emittente non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo ed i crediti vantati dall'emittente verso i titolari di obbligazioni.

#### **Art. 10 – Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso gli sportelli della Banca Popolare Etica, o per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa.

#### **Art. 11 – Regime fiscale**

In seguito alle modifiche apportate alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria dal Decreto Legge n. 138/11 del 13/8/2011 e relativa conversione nella Legge 148/2011, a decorrere dall'1/01/2012 la tassazione sugli interessi di titoli obbligazionari (diversi dai Titoli di Stato ed assimilati) passa dal 12,50% al 20%; tale aumento verrà applicato esclusivamente sugli interessi che matureranno dall'1/01/2012, mentre per quelli generati nel periodo che intercorre tra il 20 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2011 rimarranno in vigore i criteri identificati dal D.Lgs. 239/96 (aliquota al 12,50%).

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota prevista dalla normativa in vigore, D.Lgs. n. 138 del 13/8/2011. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

#### **Art. 12 – Rimborso anticipato**

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o a favore degli obbligazionisti.

#### **Art. 13 – Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile

#### **Art. 14 - Sospensiva e diritto di recesso**

Ai sensi dell'articolo 30 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), l'efficacia del contratto concluso fuori sede ovvero collocato a distanza ai sensi dell' articolo 32 TUF è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

#### **Art. 15 – Negoziabilità dei titoli**

Non è attualmente prevista la presentazione di una domanda di ammissione del presente prestito alla quotazione presso alcun mercato regolamentato, né sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni in un Sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né l'Emittente agirà in qualità di Internalizzatore Sistemico. La Banca non si assume l'onere di controparte e quindi non si impegna a presentare in modo continuativo prezzi in acquisto e vendita, tuttavia, per le Obbligazioni di propria emissione, si riserva di negoziare le stesse in contropartita diretta ai sensi della Direttiva 2006/73/CE (MIFID) nel rispetto dei principi della c.d. Best Execution così come descritti nella propria Strategia di Trasmissione ed Esecuzione ordini disponibile sul sito [www.bancaetica.com](http://www.bancaetica.com). limitatamente al cinque per cento del collocato. Al raggiungimento di tale limite, l'Emittente provvederà a comunicarlo tramite avviso a disposizione del pubblico presso la Sede legale dell'Emittente, Via N. Tommaseo 7 - Padova, le proprie

filiali e gli uffici dei promotori finanziari collegati al sistema informativo aziendale in tempo reale per via telematica e contestualmente sul sito internet [www.bancaetica.com](http://www.bancaetica.com).

Si evidenzia comunque che, non assumendo l'Emittente l'onere di controparte, esiste la eventualità che l'investitore si trovi nell'impossibilità di rivendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno che non ricerchi autonomamente una controparte disposta a riacquistare i titoli.

#### **Art 16 – Varie**

L'operazione di sottoscrizione del presente prestito, ai sensi della normativa vigente, si configura come operazione in "conflitto di interessi", in quanto il valore mobiliare oggetto dell'operazione è costituito da un'obbligazione emessa dalla stessa Banca Etica nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario o il presente regolamento sarà competente il Foro di Padova; qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo, il foro competente è determinato secondo le disposizioni del sopra citato Codice del Consumo.

....., li .....

(data)

.....

(firma)